SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

In tale maniera non si verrà da altri a chiedere lo stesso trattamento. Chè altrimenti gli impiegati civili che risiedono nelle principali città del regno, avrebbero titolo di farsi avanti con la stessa domanda. Quindi se qualche cosa di eccezionale è necessità si debba fare per questi magistrati che si vogliono applicare alla Corte d'appello di Catanzaro, si faccia pure, ma non nella forma indicata dalla Commissione.

BORTOLUCCI. Mi dispiace di dovere esprimere un opinione opposta a quella dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Commissione, ma, seguendo il principio della rigorosa giustizia io credo che la Camera non possa non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Trompeo...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poichè veggo che la Camera inclina ad accettare l'emendamento dell'onorevole Trompeo, anche io l'accetto.

BORTOLUCCI. Ma... mi è parso che l'onorevole guardasigilli abbia dichiarato di non accettare...

Voci. Accetta! accetta!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Esaminiamo l'emendamento in che consiste.

ERCOLE. (Della Commissione) Aspettiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'unico emandamento trasmesso alla Presidenza, è quello dell'onorevole Trompeo, e consiste nel sopprimere alla fine dell'articolo 3 le parole: e di Catanzaro.

BORTOLUCCI. Va benissimo.

PRESIDENTE. In altri termini, che non si conceda indennità di alloggio ai consiglieri applicati alla Corte di appello di Catanzaro.

BORTOLUCCI. Se la Commissione e l'onorevole guardasigilli accettano questo èmendamento, non ho motivo di continuare il mio discorso.

NOCITO, relatore. La Commissione accetta per conto suo.

PRESIDENTE. E l'onorevolevole ministro l'accetta?
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Questo emendamento essendo accettato dal Ministero e dalla Commissione, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato:

« Le disposizioni della legge relative alle indennità d'alloggio concesse agli impiegati civili di ruolo residenti a Roma sono estese ai consiglieri applicati alla Corte d'appello di Roma. »

(E approvato.)

« Art. 4. Le guarentigie dovute ai magistrati inamovibili in caso di tramutamento, sono pure estese, con le norme ordinarie, ai consiglieri applicati. »

MELCHIORRE. Amerei conoscere dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole relatore quale significato attribuiscano alle seguenti parole dell'articolo 4:

« Le guarentigie dovute ai magistrati inamovibili in caso di tramutamento, sono pure estese, con le norme ordinarie, ai consiglieri applicati. »

Io ricordo a me stesso che la inamovibilità è nello Statuto, che non si può divenire consiglieri di Corte d'appello nella carriera giudiziaria se non si è già stato giudice, e che si acquista la inamovibilità dopo il corso di tre anni. Tutto ciò è scritto nello Statuto fondamentale del regno.

Ora, quale altra guarentigia ha il magistrato consigliere di Corte d'appello?...

ERCOLE. Ci è il decreto Vigliani.

MELCHIORRE. Ma al tramutamento è sottoposto qualunque consigliere per ragione di pubblico servizio; lo ha ricordato l'onorevole guardasigilli. Si parlò del decreto di ottobre 1875, ma questo è un atto del potere esecutivo e dal potere esecutivo può essere rivocato, è un atto che va soggetto alla mutabile volontà di chi dirige il Ministero di grazia e giustizia. Ora, se un magistrato è applicato temporaneamente ad una Corte di appello, non comprendo come non debba tornare al posto da cui è stato tolto quando il bisogno del servizio abbia richiesta l'opera sua in altra Corte d'appello.

Quindi o quest'articolo non ha significato, o se lo ha non può condurre a conseguenze. Perciò domando che sia soppresso.

NOCITO, relatore. Prima di tutto mi permetto di far osservare all'onorevole preopinante come coll'articolo 4 non si tratta punto di ripetere ciò che si sa da tutti, essere cioè i magistrati inamovibili e l'inamovibilità una guarentigia tanto pel consigliere applicato quanto pel consigliere effettivo; ma si tratta di un'altra questione più grave ancora di quel privilegio dell'inamovibilità, che si fa consistere nella impossibilità di essere destituito dalla propria carica eccetto che per una sentenza della Corte di cassazione, che deve giudicare in forma disciplinare.

La questione della quale parlo si riferisce alla facoltà di potere essere tramutato, alla quale vanno pure soggetti i magistrati inamovibili.

Ora l'onorevole Melchiorre comprende bene, che questa facoltà del tramutamento renderebbe spesse fiate inutile la prerogativa dell'inamovibilità, lasciata all'arbitrio del ministro, il quale potrebbe così condannare un magistrato a domicilio coatto, in luogo malsano a prendere le febbri.